

(N. 2747)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Con provvedimento in corso viene prevista la rivalutazione delle cauzioni dovute dai gestori dei magazzini di vendita per i nuovi appalti che si andranno a stipulare dopo l'entrata in vigore del provvedimento citato, allo scopo di adeguare tali cauzioni al mutato valore della moneta.

L'Associazione dei magazzinieri, per rendere meno gravoso tale provvedimento nei confronti dei propri iscritti, ha richiesto che venisse consentito che le nuove cauzioni fossero prestate anche sotto forma di una speciale polizza assicurativa, ovvero mediante fideiussione bancaria.

Tenuto conto che l'articolo 54 del Regolamento di contabilità generale dello Stato non consente l'accettazione di cauzione personale per i contraenti ai quali, come i gestori dei magazzini di vendita, vengano fornite cose di pertinenza dello Stato, si è reso necessario predisporre l'unito disegno di legge per venire incontro alla richiesta dell'Associazione predetta, la quale trova riscontro con quanto viene già praticato oggi per altre forme di appalti.

Il disegno di legge allegato prevede quindi l'estensione agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio della facoltà di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le cauzioni che gli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio sono tenuti a versare, a garanzia della gestione e delle dotazioni loro affidate, possono essere costituite anche mediante polizza fidejussoria emessa da istituti o enti assicuratori, autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, o mediante fidejussione prestata da banche di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.

Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca deve essere stipulato in conformità dello schema allegato alla presente legge.

## Art. 2.

L'escussione dell'istituto assicuratore o della banca deve essere preceduta dalla esecuzione sugli altri beni cauzionali eventualmente prestati dall'appaltatore.

Quando, tuttavia, tali beni non risultino sufficienti a coprire il debito dell'appaltatore, la escussione dell'istituto assicuratore o della banca può aver luogo contemporaneamente alla esecuzione sui beni stessi, limitatamente alla parte di debito non coperta.

## Art. 3.

L'escussione dell'istituto o della banca prevista nel precedente articolo è ordinata dal Ministro delle finanze con decreto, nel quale dovrà essere indicato l'ammontare complessivo del debito accertato a carico dell'appaltatore, la parte del debito non coperta dai beni cauzionali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo della somma dovuta dallo istituto o dalla banca.

Il decreto deve essere notificato all'istituto o alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta giorni da tale notifica, l'istituto o la banca devono versare sul conto corrente postale del Deposito generi di monopolio, che sarà indicato nello stesso decreto, la somma da loro dovuta.

## Art. 4.

L'istituto o la banca che abbiano effettuato il pagamento della parte del debito cui erano tenuti a norma dell'articolo 2, sono surrogati nei diritti e nelle azioni che comunque dovessero spettare all'appaltatore od ai suoi eredi tanto nei confronti dell'Amministrazione che di terzi.

## Art. 5.

Con la stipulazione della polizza fidejussoria o del contratto di fidejussione l'appaltatore assume l'obbligo di corrispondere, alle relative scadenze, il corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto.

Qualora i corrispettivi non siano stati pagati, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, su richiesta dell'istituto o della banca, provvede a trattenere, fino alla concorrenza dell'importo di tali corrispettivi e dei relativi interessi di mora e accessori, ogni competenza o provento spettante all'appaltatore, curandone il versamento all'ente creditore.

## Art. 6.

L'istituto o la banca restano obbligati anche dopo la scadenza del contratto d'appalto, fino a che non venga decretato lo svincolo dell'intera cauzione, ai sensi delle norme in vigore. Essi restano parimenti obbligati anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore.

L'appaltatore, il quale nel corso del contratto chieda la sostituzione parziale o totale della somma garantita mediante polizza fidejussoria o fidejussione con altra cauzione da prestarsi nei modi normali, dovrà esibire una dichiarazione dell'istituto o della banca, nella quale si attesti il preventivo adempimento delle condizioni previste per la risoluzione anticipata della polizza o del contratto di fidejussione.

## Art. 7.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle cauzioni già prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Esse si applicano, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate od accettate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO.

POLIZZA FIDEIUSSORIA (1)

L'Istituto..... autorizzato all'esercizio delle assicurazioni (2) col presente contratto si costituisce

FIDEIUSSORE

del Sig. .... il quale accetta per sè e per i suoi eredi, ed aventi causa, fino alla concorrenza della somma di lire..... (diconsi lire.....) sulla cauzione di lire..... che il Sig. .... è tenuto a prestare a garanzia della gestione e delle dotazioni a lui affidate in dipendenza del contratto quinquennale stipulato con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato in data..... e decorrente dal..... per l'appalto del Magazzino Vendita Generi di Monopolio di.....

I diritti e gli obblighi dei contraenti sono disciplinati, anche nei confronti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dal presente contratto e dalle leggi che disciplinano la prestazione delle cauzioni degli appaltatori dei Magazzini di Vendita dei generi di Monopolio, mediante polizza fideiussoria (3).

L'Istituto..... (4) rimane obbligato anche dopo la scadenza del contratto di appalto di cui innanzi, fino a che non venga decretato lo svincolo dell'intera cauzione prestata dall'appaltatore, e ciò anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispettivi di cui appresso.

L'appaltatore Sig. .... per la garanzia di cui sopra si obbliga di corrispondere al fideiussore il corrispettivo annuo di lire ..... per ogni cento lire della somma garantita e ciò per tutta la durata del contratto d'appalto come sopra fissata in anni cir que.

Il corrispettivo anzidetto sarà versato in rate di lire..... ciascuna (diconsi lire.....) più le tasse, alle scadenze del..... Ultima rata di corrispettivo al.....

In caso di mora nel pagamento è dovuto dal Sig..... l'interesse del .....

Le somme dovute dal Sig. .... al fideiussore vanno versate nella sede..... sita in ..... via..... n. ....

li, .....

*Il fideiussore*

*L'appaltatore del magazzino vendita generi di monopolio di.....*

(1) oppure « Contratto di fideiussione ».

(2) oppure « la Banca..... dichiarata di diritto pubblico ovvero di interesse nazionale ».

(3) oppure « fideiussione bancaria ».

(4) oppure « la Banca..... ».